



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI  
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Prot.: 529/15/cnc/fta

Roma, 22 settembre 2015

A tutti gli Ordini dei Chimici  
Loro Sedi

**Oggetto: *Pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Albo per i dipendenti P.A.  
Corte di Cassazione, sez. Lavoro - Sentenza n. 7776/2015.***

Con la sentenza n. 7776/2015 la Corte di Cassazione, sez. Lavoro (allegata) ha chiarito che il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'albo per i dipendenti che svolgono la propria attività professionale nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione deve gravare sull'Amministrazione stessa.

Il principio generale stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza in oggetto è quello per cui per cui “se tale pagamento viene anticipato dal dipendente nell'interesse esclusivo del datore di lavoro deve essere rimborsato”, onde evitare per il dipendente una vera e propria “diminuzione patrimoniale”.

In particolare, secondo i giudici, *«il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull'Ente stesso. Quindi se tale pagamento viene anticipato dall'avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall'Ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'articolo 1719 del codice civile, secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari»*.

La Suprema Corte con la decisione in esame ha richiamato l'orientamento del Consiglio di Stato, reso con parere il 15 marzo 2011 ove si afferma che, quando sussista il vincolo di esclusività, l'iscrizione all'Albo è funzionale allo svolgimento di un'attività professionale svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente, pertanto la relativa tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sull'Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività.

La Corte ha altresì richiamato la precedente pronuncia della Cassazione, n. 3928 del 20 febbraio 1997, che ha affermato la sussistenza del diritto al rimborso in esame facendo riferimento alle norme relative all'esecuzione del contratto di mandato, ed in particolare all'art. 1719 del Codice civile, secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali

necessari. Da quanto sopra discende che, se tale pagamento viene anticipato dal professionista-dipendente, deve essere rimborsato.

Il Consiglio Nazionale dei Chimici, alla luce di quanto sopra esposto è dell'avviso che la sentenza n. 7776/2015 della Suprema Corte, sez. Lavoro, sia direttamente riferibile a tutte le ipotesi in cui nella Pubbliche Amministrazioni operi personale per il quale è richiesta l'iscrizione all'Albo professionale dei Chimici, ferma restando la sua specificità, e pertanto invita dette Pubbliche Amministrazioni ad applicare la decisione in esame, avendo riguardo non solo al livello di inquadramento attribuito al dipendente chimico sulla base del contratto collettivo applicato, ma, nello specifico, alle mansioni dallo stesso effettivamente svolte.

Il Presidente  
Prof. Chim. Armando Zingales

